



COMUNE DI TORRI IN SABINA

PROVINCIA DI RIETI

VERBALE di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 15 del 23.09.2026

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART.20
D.LGS 19 AGOSTO N.175 COME MODIFICATO DAL D. LGS. 16 GIUGNO 2017
N.100**

L'anno 2026, il giorno 23 del mese di Settembre, alle ore 13:20, nella sede municipale, si è riunito in modalità mista il Consiglio Comunale, convocato secondo le forme e i termini previsti dalla Legge e dello Statuto e così composto:

Dott.Michele Concezzi	Sindaco	SI
DI GIULIANI Davide	Consigliere	NO
ANGELINI Antonella	Consigliere	SI
DEL CROCE Dario	Consigliere	SI
RICOTTINI Valentina	Consigliere	NO
TONNINA Riccardo	Consigliere	NO
PAGLIUCA Tania	Consigliere	SI
BAGLIANI Giampiero	Consigliere	SI
TROIANI Fabio	Consigliere	SI - da remoto

(in carica: **9**; presenti: **6**; assenti: **3**)

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Comunale dott.ssa Fabiola Valentini, incaricata della redazione del presente verbale.

Il Presidente dott. Michele Concezzi, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta pubblica sul seguente argomento all'ordine del giorno.

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE, EX ART.20 D.LGS 19 AGOSTO N.175 COME MODIFICATO DAL D.LGS 16 GIUGNO 2017 N.100

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni,

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2026 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2025;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 15.10.2025, avente ad oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D.LGS. 16.06.2017 N.100".

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
- la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, c. 1, T.U.S.P.;

Evidenziato che in questo Ente a decorrere dal 1° febbraio 2021 è rientrato nella società a capitale misto pubblico privato SAPRODIR SRL per una quota allo 0,71%, in quanto con atto di C.C n.13 del 2017 aveva stabilito di recedere.

Dato atto, infatti, che l'unica partecipazione detenuta dall'Ente consiste in una percentuale di sottoscrizione del capitale pari allo 0,71% della società Servizi Ambientali Provincia di Rieti S.r.l. – S.A.PRO.DI.R, "società mista, pubblico-privata, a capitale pubblico maggioritario", costituita con atto del 23 marzo 2011 (numero REA RI – 66380);

Dato atto che detta società è stata costituita in data 18 gennaio 2011 dall'Ente Provincia di Rieti attraverso delibera del Consiglio Provinciale n. 2 e che, alla data del 30 marzo 2015, l'Ente Provincia di Rieti ha adottato la delibera consiliare n. 9 con la quale ha approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate, dando atto di detenere il 70 % delle partecipazioni nella Società s.r.l. S.A.PRO.DI.R. e ponendosi come obiettivo quello di concludere l'iter amministrativo per la selezione pubblica a "doppio oggetto" volta ad individuare il partner privato al 49% della componente societaria, cui affidare la gestione integrata del ciclo dei rifiuti dei Comuni soci;

Dato atto che ai fini della gestione del servizio la tipologia del soggetto è stata individuata come società di capitali mista pubblico-privata a capitale pubblico locale comunque maggioritario e che a seguito di espletamento di procedura di gara da parte della Amministrazione Provinciale (bando pubblicato in data 25.10.2013) per l'individuazione del socio privato, è seguita determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva di cui all'atto n. 500 del 24.11.2014, alla ATI RIECO - CICLAT Ravenna - SAGE e l'ATI GEA;

Dato atto che questo Ente ha affidato il servizio alla società Servizi Ambientali Provincia di Rieti S.r.l. – S.A.PRO.DI.R a partire dal 01 Febbraio 2021;

Dato atto che, a fronte di tale circostanza, questo Ente, come tutti gli altri Comuni detentori della medesima quota partecipativa, non ha potuto attivare alcun processo di razionalizzazione e/o dismissione nei confronti dell'unica partecipazione detenuta;

Tenuto conto del parere espresso con verbale n. 16 del 2026 dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000, acquisito al prot. 4643/2026;

Preso atto dei pareri favorevoli ex artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, espresso Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di prendere atto e approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2025;

3. **di dare atto** che il Comune di Torri in Sabina, per i motivi in premessa citati e, che qui, si intendono riportati e trascritti per quanto di competenza, non ha potuto attivare alcun Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie dal momento che allo stato risulta titolare esclusivamente di una percentuale irrisoria di sottoscrizione del capitale, pari allo 0,71%, della società Servizi Ambientali Provincia di Rieti S.r.l. – S.A.PRO.DI.R;
4. **di dare atto** che nessuno dei criteri generali sanciti ai fini della razionalizzazione sia astrattamente applicabile alla fattispecie descritta;
5. **di provvedere** alla trasmissione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nonché alla pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune e nella sezione “Amministrazione Trasparente”
6. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / **15**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE, EX ART.20, D.LGS 19 AGOSTO N.175 COME MODIFICATO DAL D.LGS 16 GIUGNO 2017 N.100**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, nonché ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **16/09/2026**

Il Responsabile di Settore

Dott. Simone Marchegiani

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, nonché ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **16/09/2026**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Simone Marchegiani

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria n. 15/2026;
- Udita la relazione illustrativa del Sindaco;
- Ritenuta la medesima meritevole di accoglimento e di dover provvedere in merito
- Preso atto del PARERE FAVOREVOLE reso, ai sensi dell'art. 49 d. lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, e di correttezza e regolarità amministrativa della stessa, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- Acquisito, ai sensi dell'art. 49 d. lgs. n. 267/2000 il PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, reso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;
- Visto l'art. 42 d. lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano e proclamata dal Presidente:

Presenti: 6

Assenti: 3

Favorevoli: 6

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra, avente ad oggetto RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS 19 AGOSTO N.175 COME MODIFICATO DAL D.LGS 16 GIUGNO 2017 N.100 che qui si intende integralmente trascritta;
- di incaricare il personale assegnato alla Segreteria della pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio *on-line* del Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente votazione espressa per alzata di mano e proclamata dal Presidente:

Presenti: 6

Assenti: 3

Favorevoli: 6

Contrari: 0

Astenuti: 0

condividendo le ragioni di urgenza esposte, dichiara la deliberazione di cui sopra immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così letto, approvato e sottoscritto, in data 23.09.2026

IL PRESIDENTE
dott. Michele Concezzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Fabiola Valentini